



CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

Ordinanza nr. 137/2016

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno e Comandante del Porto di Livorno:

- Visto** il capitolo XI-2 - Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima – della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – (SOLAS 74 (come emendata);
- Visto** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code – edizione 2003, come emendato);
- Vista** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- Vista** il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità competente per la sicurezza marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei trasporti marittimi;
- Visto** il programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20.06.2007;
- Visti** le risoluzioni e le circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità competente per la sicurezza marittima;
- Vista** la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- Visto** il messaggio prot. 03.03.01/7451/C.O. in data 10 agosto 2016 del Comando Generale delle Capitanerie di porto, con cui viene elevato il livello di security a 2 per gli impianti portuali nazionali destinati al traffico crocieristico e Ro/Ro passeggeri;
- Visto** il messaggio prot. 03.02.01.7546/U.N./2016 in data 12 agosto 2016 del Comando Generale delle Capitanerie di porto, relativo alle "azioni urgenti concernenti la security dei porti e delle navi";
- Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.- Riordino della legislazione in materia portuale;
- Visti** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Considerata** la necessità di attuare ulteriori possibili forme di prevenzione al riguardo in ambito portuale e nella rada antistante.

ORDINA

Articolo 1

Nel porto di Livorno e nella rada antistante é fatto divieto a qualsiasi unità navale non autorizzata di avvicinarsi a distanza inferiore a mt 30 dalle navi da crociera e dai traghetti (sia in movimento che ormeggiate) nonché dalle banchine adiacenti ai piazzali destinate ai veicoli da imbarcare.

Articolo 2

Sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie degli illeciti commessi.

Livorno, 13 agosto 2016

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo DI MARCO



ORDINA

Articolo 1